



La legge elettorale della Regione Liguria

Dossier n° 129 - Schede di lettura
16 ottobre 2024

Nelle giornate del **27 e 28 ottobre 2024** si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e l'elezione del Presidente della Giunta della regione Liguria.

La potestà legislativa in materia di sistema elettorale degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità, attribuita alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 122 della Costituzione a seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, è stata esercitata dalla Regione Liguria con l'[articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41](#) e successive modifiche e integrazioni per quel che concerne le disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali e con la [legge regionale 21 luglio 2020, n. 18](#) recante disposizioni in materia di elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Tale nuova disposizione è stata applicata per la prima volta in occasione delle elezioni regionali del 2020. Ad ogni modo, la normativa regionale non è intervenuta integralmente sulla disciplina elettorale da applicare alle elezioni regionali lasciando spazi ad una pluralità di fonti normative. In particolare, si tratta della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), che espressamente integrano, per quanto da essa non disciplinato, la L.R. 18/2020 in virtù del rinvio operato dall'articolo 9, comma 1, della medesima. Trovano, altresì, applicazione la [legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#) (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) e [d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#) (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Lo [Statuto regionale \(Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1\)](#) disciplina la composizione degli organi regionali e stabilisce l'elezione contestuale a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali (artt. 14-15), regola altresì il rapporto tra i due organi ovvero mozione di sfiducia, questione di fiducia e conseguente scioglimento dell'Assemblea legislativa (artt. 43-44) e fissa a due terzi la maggioranza necessaria per approvare o modificare la legge elettorale regionale (art. 14, comma 3).

La normativa regionale in materia elettorale, regolata dalla sopracitata legge n. 18 del 2020, conserva sostanzialmente l'impianto delle disposizioni nazionali contenute nella [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) (Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni e nella [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e integrazioni, pur introducendo significative modifiche. Si tratta, in particolare:

- della **soppressione del listino bloccato** (art. 4), ovvero dell'abolizione delle liste regionali con cui, nel rispetto della normativa nazionale vigente fino all'entrata in vigore della suddetta legge regionale, veniva eletto un quinto dei consiglieri regionali;
- dell'introduzione della c.d. **doppia preferenza di genere** (artt. 6, comma 2, e 7, comma 5, della L.R. n. 18 del 2020) (vedi *infra*);
- delle differenze relative all'assegnazione del **premio di maggioranza** (art. 8, comma 3, della L.R. n. 18 del 2020) (vedi *infra*).

Il sistema è, dunque, basato sulla presentazione di liste provinciali concorrenti e di candidati per la carica di Presidente della Giunta regionale ciascuno collegato ad uno o più gruppi di liste provinciali, ovvero tutte quelle liste provinciali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente (art. 2). A tal riguardo, si anticipa che le circoscrizioni corrispondono al territorio delle province liguri (per maggiori dettagli v. *infra*).

La legge regionale non interviene in materia di soglie di accesso e sono, infatti, ammesse alla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali che abbiano superato la soglia del 3% dei voti validi nel territorio dell'intera regione salvo che non sia una lista collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti validi, come reca l'art. 7 della legge 43 del 1995.

Per quel che concerne la ripartizione dei seggi, la legge regionale prevede, all'art. 3, che quattro quinti dei 30 seggi di cui si compone l'Assemblea legislativa, corrispondenti quindi a 24, sono ripartiti tra le circoscrizioni sulla base della popolazione (determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale) con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti e assegnati con metodo proporzionale secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 e successive modifiche e integrazioni. Il restante quinto, pari a 6 seggi, costituisce invece il premio di maggioranza da attribuire del tutto o in parte alla lista o al gruppo di liste collegato al candidato Presidente eletto sulla base del numero dei seggi da essi ottenuti.

Ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 18 del 2020, le elezioni del Presidente della Giunta della Regione Liguria e del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, ex [articolo 37, comma 1, lettera h](#)) dello Statuto della Regione Liguria, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

Poiché il 7 maggio 2024 il Presidente della Giunta Regionale è stato sospeso ai sensi dell'[articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'articolo 1, comma 63 della legge 6 novembre 2012, n. 190), il Vice Presidente della Giunta regionale ha assunto le funzioni *ad interim*, come disposto dall'articolo 41, comma 2, dello Statuto regionale. A seguito delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale, trasmesse il 26 luglio 2024, il Vice Presidente della regione, facente funzioni di Presidente, ha indetto le elezioni e convocato i comizi elettorali con il [decreto n. 5126 del 31 luglio 2024](#) pubblicato sul BURL 7 agosto 2024, n. 32, parte II. Poiché la legge regionale n. 18 del 2020 nulla dispone in caso di dimissioni volontarie del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della stessa, continuano ad applicarsi per quanto non espressamente previsto nella medesima legge ed in quanto compatibili le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia. In particolare, l'[articolo 5, comma 2, lettera b\)](#), [della L. cost. n. 1 del 1999](#) prevede che, nel caso specifico dello scioglimento del Consiglio regionale si proceda entro tre mesi all'indizione di nuove elezioni del Consiglio regionale, e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte dello stesso.

Le elezioni si svolgeranno nella regione Liguria nella giornata di domenica 27 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 28 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15. L'estensione del periodo di voto alla giornata di lunedì è stata decisa nel rispetto del [decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7](#) (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale) a norma del quale l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e delle eventuali elezioni regionali e amministrative da celebrarsi nel 2024, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), devono svolgersi nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Infine, con successivo [decreto n. 5127 del 31 luglio 2024](#), pubblicato sul BURL 7 agosto 2024, n. 32, parte II, è stato determinato il numero di seggi del Consiglio spettanti alle singole circoscrizioni elettorali (corrispondenti al territorio provinciale e della città metropolitana di Genova).

Tutte le notizie, informazioni, i documenti e le istruzioni relative alle elezioni sono reperibili nel sito della regione, nell'area dedicata alle [Elezioni regionali 2024](#).

Composizione del Consiglio regionale

L'articolo 15 dello Statuto regionale stabilisce che il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è composto da **30 membri**, tra cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli del Presidente eletto (art. 3, comma 3 della L.R. n. 18 del 2020), e dal **Presidente della Giunta regionale**.

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali corrispondono ai territori delle **3 province della regione Liguria**, Imperia, Savona e La Spezia, e della **città metropolitana di Genova**.

Nelle circoscrizioni, come suddetto, sono attribuiti solamente quattro quinti dei 30 seggi di cui si compone l'Assemblea legislativa, ovvero 24 seggi.

I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione sono determinati in proporzione alla popolazione residente così come risultante dal decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2023 relativo ai dati dell'ultimo censimento svoltosi nel 2021.

La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni, riportata nella tabella a seguire, è stata effettuata con il [decreto n. 5127 del 31 luglio 2024](#) del Presidente facente funzioni della Giunta regionale e pubblicato sul BURL del 7 agosto 2024, parte II, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi di cui sopra (art. 1, comma 2, L.R. n. 18 del 2020).

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	POPOLAZIONE CENSIMENTO PERMANENTE AL 31/12/ 2021	QUOZIENTE: 62.884		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Genova	817.402	12	62.794	13
Imperia	208.670	3	20.018	3
La Spezia	215.117	3	26.465	4
Savona	268.038	4	16.502	4
Totale	1.509.227	22	125.779	24

Candidature e liste

L'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2020 prevede un sistema basato sulla presentazione di liste provinciali concorrenti collegate, singolarmente o con altri gruppi di liste, a candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Un gruppo di liste è costituito da tutte le liste provinciali, presentate in più circoscrizioni, contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale (art. 2, comma 3).

Liste provinciali

La L.R. 18 del 2020 ha eliminato le liste regionali concorrenti che, come si evince dal combinato disposto delle leggi n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995 era necessario fossero reciprocamente collegate alle liste provinciali concorrenti.

La normativa regionale ha, invece, previsto che il collegamento sussista tra le liste provinciali concorrenti e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 4, comma 3).

Di conseguenza, la presentazione delle liste provinciali, a pena di nullità, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle candidature a Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente della Giunta regionale (art. 4, comma 4). Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non inferiore a un terzo del numero dei consiglieri assegnati alla circoscrizione e non superiore ai cinque quarti dello stesso, arrotondato al numero intero più vicino (art. 6, comma 1).

Tali liste, inoltre, devono essere composte, a pena di inammissibilità, in modo che i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60% del totale (art. 6, comma 2).

Il già citato articolo 13 della legge regionale n. 41 del 2014, così come modificata dalla legge regionale n. 18 del 2020, ha ridotto rispetto alla normativa nazionale il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste provinciali.

In particolare, la normativa regionale prevede solo due fasce di circoscrizioni, rispetto alle 4 previste dalla normativa nazionale contenuta nella legge n. 108 del 1968, sulla base della grandezza della stessa in termini di popolazione. Nelle circoscrizioni con più di 300.000 abitanti le liste devono essere sottoscritte da 1000 e da non più di 1500 elettori mentre per quelle con meno di 300.000 le sottoscrizioni devono essere 500 e non più di 1000.

Sono previste, altresì, ipotesi di esonero dall'obbligo di sottoscrizione, si tratta:

- delle liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano ad esclusione del Gruppo Misto - limite aggiunto dalla legge regionale n. 18 del 2020 - al momento della indizione delle elezioni;
- delle liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o con gruppi già presenti nel Parlamento italiano al momento dell'indizione delle elezioni; la dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del Gruppo consiliare o parlamentare, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.

Inoltre, in caso di elezioni anticipate di oltre centottanta giorni la normativa prevede il dimezzamento delle sottoscrizioni necessarie (art. 13, comma 4, L.R. n. 41 del 2014).

Pertanto, poiché le elezioni regionali 2024 sono state indette con un anticipo di oltre centottanta giorni, le sottoscrizioni richieste sono di:

- da un minimo di 250 ad un massimo di 500 sottoscrizioni di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali (province) fino a 300.000 abitanti (le province di Imperia, La Spezia e Savona);

- da un minimo di 500 ad un massimo di 750 sottoscrizioni di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali (province) oltre i 300.000 abitanti (città metropolitana di Genova).

Candidatura alla carica di Presidente

Per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesto il deposito del contrassegno, né la sottoscrizione da parte degli elettori (art. 4, comma 1, della L.R. n.18 del 2020).

Poiché la L.R. n. 18 del 2020 ha abolito il c.d. listino regionale bloccato (vedi *supra*), le disposizioni relative alle liste regionali contenute nella legge n. 108 del 1968 e nella legge n. 43 del 1995 devono intendersi riferite alla presentazione della carica di Presidente della Giunta regionale, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, della L.R. n.18 del 2020 in tema di sottoscrizioni e contrassegno della lista regionale (art. 2, comma 1, L.R. n. 18 del 2020). Il candidato alla carica di Presidenza della Giunta regionale non è, quindi, più il capolista delle liste concorrenti previste dalla legge n. 43 del 1995.

Pertanto, poiché l'articolo 1, comma 3, della legge n. 43 del 1995 stabilisce che la presentazione della lista regionale, e quindi della candidatura alla carica di Presidenta della Giunta regionale ai sensi del sopracitato articolo 2, comma 1, della L.R. n. 18 del 2020, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale devono dichiarare il collegamento con almeno un gruppo di liste presentate nelle circoscrizioni (art. 4).

Di conseguenza, il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale deve:

- dichiarare il collegamento della propria candidatura con tutte le liste provinciali costituenti il gruppo o i gruppi di liste che lo sostengono;
- presentare la dichiarazione di accettazione del collegamento con singole liste provinciali che formano il gruppo o i gruppi di liste a sostegno della sua candidatura.

La normativa regionale non prevede un numero massimo di mandati consecutivi per il Presidente della Giunta regionale.

Rappresentanza di genere

L'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 18 del 2020 dispone che le liste provinciali concorrenti siano composte, a pena di inammissibilità, in modo che i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60% del totale. Di conseguenza nelle circoscrizioni provinciali alle quali è assegnato un numero particolarmente limitato di seggi, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 108 del 1968 e dell'articolo 1, comma 2, le liste dovranno presentare un numero di candidati che non sia inferiore ad un terzo e non superi i cinque quarti dei consiglieri spettanti e che permetta, al contempo, di rispettare i vincoli della proporzione stabilita all'articolo 6, comma 2, di cui sopra. Nel caso specifico delle elezioni regionali del 2024, la questione si pone in particolare per la circoscrizione provinciale di Imperia alla quale il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5127 del 2024 ha attribuito 3 seggi e le cui liste, per rispettare i vincoli sulla rappresentanza di genere, dovranno presentere 2 o 4 candidati. Nel caso di La Spezia e Savona, alle quali spettano rispettivamente 4 seggi, le liste provinciali potranno comporsi di 2, 4 o 5 candidati.

La possibilità di presentare una lista provinciale composta da un numero di candidati aumentato di un quarto rispetto al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione in base al decreto del Presidente della Giunta regionale permette inoltre, come si vedrà a breve, a ciascuna lista di formare un elenco di candidati sufficientemente capiente in vista dell'eventuale assegnazione di ulteriori seggi ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e seguenti, della L.R. n. 18 del 2020.

Scheda elettorale e modalità di votazione

A norma dell'art. 7 della L.R. n. 18 del 2020, l'elettore dispone di un'unica scheda nella quale è recato, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze che possono essere espresse scrivendo il nome e il cognome del candidato compresi nella lista stessa fino ad un massimo di due. Se si esprime la doppia preferenza devono essere indicati candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza.

A destra del rettangolo contenente i contrassegni delle liste è riportato il nome e il cognome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale collegato a ciascuno di essi.

Il primo rettangolo, così come il nome e il cognome del candidato Presidente della Giunta regionale, sono contenuti in un secondo rettangolo più ampio in modo tale che, in caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato Presidente, il nome e il cognome di quest'ultimo siano posti al centro del rettangolo più grande. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli contenenti i contrassegni all'interno del secondo più

ampio è stabilita mediante sorteggio. Tale metodo è, altresì, utilizzato per definire la collocazione progressiva dei rettangoli più ampi all'interno della scheda.

I nomi e cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di liste ad essi collegati sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato ai sensi dell'art. 11, primo comma n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

L'elettore vota tracciando un segno nel relativo rettangolo ed esprimendo eventualmente fino a due preferenze come suddetto. L'elettore può votare solo per un candidato Presidente, o per un candidato Presidente e per una lista collegata, o per un candidato Presidente e una lista non collegata (voto disgiunto). Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale, il voto si intende validamente attribuito anche al candidato Presidente ad essa collegato.

Si segnala, infine, che il modello di scheda elettorale è stato approvato dal Presidente della Giunta regionale con il [decreto n. 4444 del 5 agosto 2020](#).

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

La L.R. n. 18 del 2020 non modifica la disciplina nazionale sulla soglia di accesso alla ripartizione dei seggi che continuano a seguire quanto disposto dall'**articolo 7 della legge n. 43 del 1995** a norma del quale sono ammesse al riparto le liste provinciali che abbiano conseguito almeno il **3 per cento dei voti validi**, salvo che la lista non sia collegata ad un candidato Presidente che abbia superato la soglia del **5 per cento**.

Le procedure per l'assegnazione dei quattro quinti dei seggi alle liste provinciali sono, invece, disciplinate dall'**articolo 15, commi da 1 ad 11, della legge n. 108 del 1968** e successive modificazioni e integrazioni. I **24 seggi** sono, pertanto, distribuiti con metodo proporzionale sulla base del quoziente intero corretto (ovvero aumentato di una unità) e recupero dei seggi e dei voti residui a livello regionale.

Nel dettaglio, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede ad una prima ripartizione dei seggi a livello di circoscrizione provinciale sulla base dei voti che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione stessa. A tal fine determina il **quoziente elettorale circoscrizionale corretto**, dato dal rapporto tra il totale dei voti espressi per le liste circoscrizionali e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione aumentato di una unità, trascurando la parte frazionaria della divisione, e attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna.

Nel caso in cui, da tali operazioni, risultasse un numero di seggi superiore quello assegnato alla singola circoscrizione, si calcola un nuovo quoziente diminuendo di una unità il divisore.

L'Ufficio elettorale determina, poi, la cifra elettorale di ogni candidato, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenute da ciascuno nelle singole sezioni della circoscrizione. Sulla base delle cifre elettorali individuali sono determinate le graduatorie di candidati per ciascuna lista, a parità di cifre individuali rileva la posizione nella lista. Di conseguenza, nel limite dei seggi spettanti a ciascuna lista, sono proclamati eletti i candidati della stessa, sulla base della graduatoria decrescente dei voti di preferenza da essi ottenuti di cui sopra.

I seggi non attribuiti nelle circoscrizioni sono assegnati ai gruppi di liste nell'ambito del **collegio unico regionale**. L'Ufficio elettorale regionale determina il **quoziente elettorale regionale** dividendo la somma dei voti residuali di ciascun gruppo di liste con il numero di seggi rimanenti da assegnare e trascurando la parte frazionaria della divisione. La somma del numero di voti residui di ogni gruppo di liste diviso il quoziente elettorale regionale rappresenta il numero di seggi da attribuire a ciascun gruppo di liste. Qualora risultassero ancora seggi da assegnare, questi vengono attribuiti ai gruppi di lista la cui divisione ha dato i maggiori resti. In caso di parità, il seggio è attribuito alla lista con il maggior numero di voti residui e, eventualmente, a parità di questi ultimi si procede con sorteggio.

Infine, i seggi così attribuiti a livello regionale sono assegnati alle singole liste nelle circoscrizioni sulla base della graduatoria decrescente dei voti residui espressi in percentuale rispetto al quoziente circoscrizionale.

La L.R. n. 18 del 2020 regola, all'**articolo 8**, le operazioni da effettuare al fine della proclamazione del Presidente della Giunta regionale. In particolare, dopo aver determinato la cifra elettorale di ciascun candidato sommando i voti validi ottenuti da ognuno nelle singole circoscrizioni, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

L'Ufficio centrale regionale procede, poi, con l'assegnazione del **premio di maggioranza**, costituito da **6 seggi**, al gruppo o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto sulla base del numero dei seggi conseguiti dagli stessi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti di cui sopra in modo che ottengano **un numero di seggi non superiore a 19**, secondo il seguente schema:

- **6 seggi** qualora abbiano già conseguito un numero **non superiore a 11 seggi**;
- **5 seggi** qualora abbiano già conseguito un numero **non inferiore a 12 e non superiore a 13 seggi**;

- **4 seggi** qualora abbiano già conseguito **14 seggi**;
- **3 seggi** qualora abbiano già conseguito **15 seggi**;
- **2 seggi** qualora abbiano già conseguito **16 seggi**;
- **1 seggio** qualora abbiano già conseguito un numero di seggi **non inferiore a 17 e non superiore a 18**;

I seggi attribuiti come premio di maggioranza sono ripartiti tra le liste collegate al candidato Presidente eletto dividendo la somma delle cifre elettorali di ciascuna per il numero di seggi da attribuire, trascurando la parte frazionaria del quoziente. La cifra elettorale di ciascun gruppo di liste viene divisa per il quoziente ottenendo il numero di seggi che spetta a ciascuno. I seggi non ancora attribuiti vengono assegnati sulla base dei più alti resti e, in caso di parità tra questi, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A livello circoscrizionale, i seggi spettanti a ciascun gruppo vengono ripartiti seguendo la medesima graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi residuali nel collegio unico regionale ai sensi dell'articolo 15, commi 10 e 11, della legge n. 108 del 1968.

Qualora le liste collegate al candidato Presidente abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore a 19 non viene loro attribuito **nessun seggio** aggiuntivo. Si segnala, dunque, che la legge non prevede limiti massimi al numero di seggi che una lista o un gruppo di liste può conseguire all'interno dei quattro quinti attribuiti con metodo proporzionale.

I seggi non assegnati al gruppo o ai gruppi di lista collegati al candidato Presidente proclamato eletto vengono distribuiti tra le liste o i gruppi di liste non collegati seguendo la medesima procedura descritta per l'attribuzione del premio di maggioranza.

Per quel che concerne l'istituto della **surrogazione**, la L.R. n. 18 del 2020 non interviene a modifica della normativa nazionale, restando pertanto in vigore le disposizioni previste dall'**articolo 16 della legge n. 108 del 1968**. Secondo la norma citata il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, nella graduatoria delle cifre elettorali individuali. La norma si applica anche nel caso di seggio attribuito nel collegio unico regionale e nel caso si rendesse necessario sostituire un consigliere eletto a seguito dell'attribuzione del premio di maggioranza.

re0061	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Sezione Affari regionali	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	